



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GABINETTO DEI MINISTRI DELL'UCRAINA SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A KIEV IL 10 GIUGNO 2021

Art. 6 (Accordo)

Rifiuto dell'assistenza

1. L'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta puo' rifiutare, in tutto o in parte, di eseguire qualsiasi richiesta trasmessa in conformita' al presente Accordo se l'esecuzione di tale richiesta puo' minacciare i diritti umani, le liberta' fondamentali, la sovranita', la sicurezza, l'ordine pubblico o qualsiasi altro interesse nazionale degli Stati delle Parti, o puo' essere in contrasto con la legislazione nazionale o gli obblighi internazionali del suo Stato. 2. L'esecuzione della richiesta puo' essere rifiutata se per l'atto, in relazione al quale e' stata inviata la richiesta, non e' prevista responsabilita' penale ai sensi della legislazione dello Stato della Parte a cui e' rivolta la richiesta. 3. Nel caso di una decisione di rifiuto della richiesta, l'autorita' competente della Parte richiedente deve essere informata immediatamente, indicando il motivo di tale rifiuto. 4. Se la richiesta non puo' essere soddisfatta in tutto o in parte, le autorita' competenti delle Parti possono concordare altre misure che soddisfino gli interessi di entrambe le Parti.

Versione in vigore dal 20 dicembre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sulla cooperazione di polizia, fatto a Kiev il 10 giugno 2021
Estremi	Legge 7 dicembre 2023, n. 197
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-197-2023/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it